

REGIONE EMILIA ROMAGNA

DELIBERA DI GIUNTA N. 106 del 21.1.1986

OGGETTO TRASPORTO INFERMI
ADEGUAMENTO DEI RIMBORSI AL COSTO ATTUALE DELLA
BENZINA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA NORMATIVA
NAZIONALE.

Prot. N. 61.3.3/326

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso

- che con la normativa di cui alla legge n. 33/80 disciplinante l'erogazione delle prestazioni integrative ordinarie, venne unificato con l'art 5*il livello delle stesse a quanto previsto a tale titolo dal disciolto INAM;
- che per quanto riguarda gli "autotrasporti infermi" vennero altresì confermate le tariffe e le modalità di erogazione previste dall'ex INAM;
- che per i cittadini che avessero sostenuto la spesa del trasporto in ambulanza nelle province in cui non erano in atto convenzioni dirette con gli Enti che gestivano il servizio di autolettiga e qualora ricorressero giustificazioni di carattere sanitario, veniva previsto un rimborso così articolato:
 - a) quota fissa di L. 4.000 per trasporti effettuati entro la cintura urbana, considerando un percorso tipo di 30 Km;
 - b) L. 130 al Km per i trasporti extra urbani;
- che, in particolare, per i trasporti effettuati con auto propria veniva previsto un rimborso così articolato:
 - auto private:

cilindrata fino a 500 cc.	L. 50 al Km,
cilindrata da 500 cc. a 750 cc	L. 60 al Km,
cilindrata da 750 cc. a 1100 cc.	L. 70 al Km,
cilindrata da 1100 a 1500 cc.	L.100 al Km,
cilindrata oltre 1500 cc.	L130 al Km,
 - auto pubbliche L. 130 al Km.;

Rilevato che detti rimborsi erano commisurati al quinto del costo della benzina;

- che tuttavia i suddetti rimborsi non sono mai stati adeguati nonostante siano intervenuti aumenti dal prezzo della benzina;

Ritenuto opportuno, anche per uniformità di comportamento con le altre regioni, procedere ad un adeguamento dei rimborsi al quinto del costo attuale della benzina prescindendo, al fine di semplificare le procedure di liquidazione, dal tipo di auto utilizzata;

Ritenuto che occorra dare, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 3 gennaio 1980 n. 1, un indirizzo alle UU.SS.LL. al fine di assicurare omogeneità di comportamento per quanto attiene alla materia in questione;

Su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità;

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- di adeguare il rimborso previsto per l'utilizzo di auto propria nel trasporto infermi, ad un quinto del costo attuale della benzina, con automatico adeguamento, per il futuro, alle variazioni del medesimo;
- di adeguare, il rimborso previsto per la spesa del trasporto in ambulanza, nelle province in cui non sono in atto convenzioni dirette con gli enti che gestiscono il servizio di autolettiga e qualora ricorrano giustificazioni di carattere sanitario, alla somma di L. 8.000 per i trasporti effettuati entro la cinta urbana, considerando un percorso tipo di Km 30.